



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

**CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER IL
FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA E
TRATTENIMENTO DI CUI AL
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO
DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA, FATTO A ROMA IL 6
NOVEMBRE 2023
RATIFICATO CON LEGGE 21 FEBBRAIO 2024 N. 14
SITI DI SHENGJIN E GJADER**

**Parte I
Oggetto e caratteristiche dell'appalto**

Articolo 1
Oggetto dell'appalto

1. L'appalto di cui alla presente procedura costituisce attuazione del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria ratificato ed eseguito con legge 21 febbraio 2024, n. 14.
2. Le procedure di cui al presente appalto garantiscono il rispetto dei principi di libertà di stabilimento, di parità di trattamento, di non discriminazione, di libera circolazione, di trasparenza e pubblicità.
3. Come previsto dalla l. legge 21 febbraio 2024 n. 14 la Prefettura di Roma svolge la funzione di Stazione appaltante.
4. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza per la gestione ed il funzionamento coordinato ed unitario da parte del medesimo operatore economico delle seguenti strutture, realizzate in attuazione dell'accordo in epigrafe:
 - A. Centro destinato alle procedure di ingresso presso il sito di Shengjin (equiparato a quelli previsti dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
 - B. Centro destinato all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale presso il sito di Gjader (equiparato a quello



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

previsto dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

C. Centro presso il sito di Gjader equiparato ai centri di permanenza per il rimpatrio previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Presso il sito di Gjader è prevista la disponibilità di 168 posti per alloggi di servizio, di cui 60 riservati al personale dell'ente gestore; i restanti posti saranno utilizzati dal personale delle altre istituzioni operanti all'interno del Centro.
6. Il centro di cui al comma 1 lett. A è dimensionato per l'accoglienza, senza pernottamento, dei migranti condotti in porto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 14/2024 ed è destinato esclusivamente – e per il tempo strettamente necessario - alle procedure di screening sanitario, identificazione e raccolta delle eventuali domande di asilo, all'esito delle quali i migranti vengono trasferiti presso le strutture di Gjader.
7. Il centro di cui al comma 1 lett. B, è dimensionato per l'accoglienza massima, a regime, di 880 migranti ed è destinato allo svolgimento delle procedure di frontiera di cui all'art 28 bis, comma 2, del D. Lgs. N. 25/2008.
8. Il centro di cui al comma 1 lett. C è dimensionato per l'accoglienza massima, a regime, di 144 migranti ed è destinato allo svolgimento delle procedure di rimpatrio ai sensi degli artt. 14 del D. Lgs. N. 286/1998 e 6 del D.Lgs. n. 142/2015.
9. L'avvio dell'operatività dei Centri, prevista per il 20 maggio 2024, sarà confermato dall'Amministrazione con un preavviso di 15 giorni e con la possibilità di assicurare una ricettività progressiva rispetto a quella massima prevista, nelle more del completamento dei lavori di allestimento degli stessi.
10. L'organizzazione dei servizi di cui al presente articolo è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza ed etnia, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, delle differenze di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da parenti entro il primo grado.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

1. L'ente gestore assicura l'efficace ed efficiente erogazione dei seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato (Allegati 1, 2, 3), che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni da svolgersi anche garantendo la capacità di interazione con le autorità e soggetti privati albanesi:

1. il rilascio, allo straniero di un tesserino elettronico munito di codice univoco identificativo e la contestuale tenuta di un registro nominativo (in coordinamento con le procedure di identificazione da parte della Polizia di Stato) e di schede individuali, funzionali al tracciamento, per ciascuna delle strutture indicate nell'articolo 1 dei: dati anagrafici; informazioni relative all'ingresso, alle dimissioni dello straniero dal centro e alle procedure amministrative cui viene sottoposto; servizi e beni erogati individualmente; effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche. Il sistema adottato per le finalità di tracciamento di cui al precedente periodo è preliminarmente validato dalla Prefettura di Roma che ne accerta la rispondenza ai requisiti richiesti;
2. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dal Responsabile del centro nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 14/2024 (di seguito Responsabile del Centro) nei casi previsti dalla legge nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni del citato Responsabile, dei visitatori ammessi al centro;
3. la comunicazione quotidiana alla Prefettura di Roma, secondo le modalità informatiche standardizzate dallo stesso indicate, delle presenze giornaliere nel centro, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati.
4. la comunicazione immediata alla Prefettura di Roma di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari in relazione alla richiesta di protezione internazionale;
5. i servizi finalizzati, con modalità informatiche standardizzate, alle attività di comunicazione e di notifica ai migranti degli atti relativi a: i procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti; ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro. L'ente gestore, utilizzando appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo (forniti dall'Amministrazione), assicura,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

altresi, l'assistenza tecnica e logistica ai beneficiari per l'audizione da remoto davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per le audizioni dinanzi all'Autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge e per i colloqui con i legali di fiducia. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;

6. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura di Roma;
7. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
8. il controllo e la verifica delle utenze elettriche e idriche;
9. il controllo degli importi fatturati in bolletta riferiti alle utenze e la trasmissione delle relative fatture alla Prefettura di Roma per la liquidazione delle spese che, sulla base di apposita attestazione fornita dall'ente gestore, risultino effettivamente sostenute per la gestione del centro;
10. il servizio di piccola manutenzione delle strutture di cui all'articolo 1. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Prefettura di Roma, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e piccoli interventi di manutenzione straordinaria e sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 5.000,00 e successivamente rimborsati dalla Prefettura di Roma, previa rendicontazione.

SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio viene erogato in presenza fisica, salvo autorizzazione del Responsabile del Centro allo svolgimento presso strutture ospedaliere di specifiche attività. Il servizio in ogni caso comprende:

1. il **servizio di mediazione linguistico-culturale**. Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario il servizio è assicurato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali in modo autonomo oltre che strumentale agli



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.

2. Il **servizio di assistenza sociale**. Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato C al presente capitolato e comprende:
- a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10 comma 1 e 17 D.lgs. n. 142/2015, e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro di cui all'articolo 7, segnala alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale la sussistenza di indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015;
 - b. attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che viene predisposto previa validazione della Prefettura di Roma e illustrato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.
 - c. Attività di accompagnamento dei migranti presso gli uffici della Pubblica Sicurezza, della Commissione Territoriale e dell'Autorità giudiziaria, nonché per eventuali colloqui con legali di fiducia, ai fini dell'ordinato svolgimento delle



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

procedure previste e cooperazione alla tenuta e aggiornamento delle schede individuali relative all'iter procedurale di ciascun migrante

3. **il servizio di informazione e orientamento legale** assicura attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, le modalità di identificazione e le conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione, la protezione internazionale, le procedure accelerate di frontiera, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. Inoltre, presso il centro di cui all'art. 1, comma 1, lett. C il servizio di informativa legale è assicurato, fatte salve successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nella Direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022, recante i criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri. L'informativa dovrà essere rinnovata con il progredire delle procedure da parte delle Autorità preposte, al fine di rendere edotto ciascun migrante delle variazioni del suo status.
4. **il servizio di assistenza psicologica.** Il servizio garantisce, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, è garantita l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari finalizzati all'adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto;
5. **il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.** Il servizio è assicurato secondo quanto indicato dall'articolo 3 del presente capitolato e dalle allegate specifiche tecniche, in conformità alla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene);
6. Il servizio di cura e igiene di capelli e barba;
7. **il servizio di lavanderia.** Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione, nei centri di cui all'art. 1, comma 1, lettere B e C, dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri;
8. **il servizio di trasporto.** Il servizio assicura il trasporto – con la disponibilità di almeno 3 mezzi di lunghezza massima di 8,5 metri e capienza minima di 30 posti– degli stranieri presenti nel centro di cui all'art. 1, comma 1, lett. A verso i centri di Gjader e le località portuali e aeroportuali che le Autorità italiane



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

individueranno per i successivi trasferimenti nonché presso strutture sanitarie del territorio Albanese garantendo altresì la pronta disponibilità di un automezzo appositamente attrezzato secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. I migranti ospiti nei centri di cui all'art. 1 hanno accesso al servizio di assistenza sanitaria previsto presso gli ambulatori allestiti nei siti di Shengjin e Gjader, secondo le specifiche prescrizioni contenute, rispettivamente, nell' allegato n. 4 nonché alle prestazioni sanitarie indispensabili e indifferibili ai sensi dell'articolo 4, par. 8, del Protocollo Italia Albania;
2. Sono in ogni caso assicurate la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci prescritti dal personale sanitario degli ambulatori.

C) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche (All. 1, 2, 3):

- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, adatto alla stagione in corso, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa);
- effetti letterecchi presso i centri di Gjader;
- prodotti per l'igiene personale presso il sito di Schengjin;
- *pocket money* giornaliero, erogato presso i centri di Gjader, spendibile – a richiesta - per l'acquisto, tramite l'ente gestore, di generi alimentari di conforto, materiale di lettura, ricariche telefoniche, cavetti USB aventi lunghezza non superiore a 15 cm.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche. L'ente gestore è tenuto a rispettare la normativa italiana ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i pasti o/e le derrate sono direttamente distribuiti dall'ente gestore ai migranti, senza possibilità di subappalto.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Per i centri di cui all'articolo 1 il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici e degli alloggi di servizio;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) raccolta e conferimento dei rifiuti ordinari e speciali nonché di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, al servizio albanese di raccolta e smaltimento secondo la normativa locale di riferimento; gli oneri saranno a carico dell'ente gestore e successivamente rimborsati dalla Prefettura di Roma, previa rendicontazione;
 - e) cura delle aree verdi nel sito di Gjader.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".

Articolo 5

Personale

1. L'aggiudicatario comunica prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la qualifica ed il livello di inquadramento del personale dipendente che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale è tenuto
 - ad applicare il contratto collettivo nazionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale o albanese indicato dallo stesso aggiudicatario, purché in grado di assicurare tutele equipollenti al predetto Contratto Collettivo secondo la preventiva valutazione discrezionale della Prefettura di Roma.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

- a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal Contratto Collettivi di riferimento.
- 3. In considerazione della eventuale operatività dei centri con una capacità ricettiva ridotta, la dotazione minima del personale addetto sarà parametrata a quanto corrispondentemente indicato nelle Tabelle di cui all'allegato A, per ciascuna tipologia di centro.
- 4. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.
- 5. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nelle Tabelle di cui all'Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nelle medesime Tabelle.
- 6. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
- 7. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti.
- 8. In caso di presenze nei centri inferiori alle capienze massime, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego. E' in ogni caso garantito un presidio fisso ai sensi dell'art. 15 comma 5.
- 9. In ragione della particolare natura dei centri di cui all'articolo 1 e della peculiarità delle procedure amministrative che saranno svolte, il personale previsto per il sito di cui alla lettera B) viene parzialmente preposto, ai servizi previsti presso il centro di cui alla lettera A, per il tempo necessario e con le dotazioni di personale adeguate a garantirne l'efficace ed efficiente gestione.
- 10. L'ente gestore garantisce che tutto il personale impiegato nella gestione dei Centri, ad eccezione delle figure corrispondenti agli operatori diurni e notturni indicati nelle Tabelle di cui all'allegato A abbia conoscenza linguistica scritta e parlata dell'italiano. L'ente gestore assicura altresì che il personale preposto alla gestione amministrativa, abbia anche conoscenza scritta e parlata della lingua albanese;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

11. L'ente gestore e i suoi subappaltatori assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare, detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.
12. La Prefettura di Roma verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore e ai suoi subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
13. L'ente gestore e i subappaltatori riconoscono alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore

1. L'ente gestore nomina un direttore come unico referente nei confronti dei responsabili di ciascuna delle aree, nominati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge di ratifica n. 14/2024, e della Prefettura di Roma, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21. L'ente gestore assicura altresì la nomina di 2 vicedirettori, di cui 1 con funzioni vicarie, che coadiuvano il direttore nella gestione, rispettivamente, dei centri di cui alle lettere B e C dell'articolo 1, comma 1.
2. Il direttore del centro e i suoi coadiutori sovrintendono al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnalano tempestivamente alla Prefettura e, ove opportuno, al Responsabile del Centro, eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno dei centri secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura di Roma;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario;
- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, opera secondo le specifiche prescrizioni di cui all'Allegato n. 4

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'ente gestore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. L'ente gestore e i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, l'aggiudicatario ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale o albanese indicato dallo stesso ente gestore, purché in grado di assicurare tutele equipollenti al predetto Contratto Collettivo secondo la preventiva valutazione discrezionale della Prefettura di Roma.
3. L'ente gestore ed eventuali subappaltatori devono continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. L'aggiudicatario ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, saranno trattenuti dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale ai sensi del precedente comma del presente articolo, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, vengono intimati per iscritto a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine ora indicato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

5. È a carico dell'ente gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e, ai fini antincendio, redige il Documento di gestione della sicurezza antincendio (GSA), prendendo a riferimento il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche e aggiornamenti, considerando un livello di prestazione adeguato. Nel GSA sono previsti anche la quantità e la collocazione degli estintori, il cui acquisto e manutenzione rimane a carico del gestore, tenendo conto che gli stessi dovranno essere collocati al di fuori delle aree di accoglienza. Provvede altresì alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica, assicurando comunque la formazione di base in materia di primo soccorso e antincendio a tutto il personale.
7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall'aggiudicatario e dai subappaltatori e l'Amministrazione dell'interno.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

Articolo 9 Beni immobili

1. Le strutture che compongono i centri di cui all'articolo 1, sono concesse in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione dell'interno. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.

Articolo 10 Aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di cui all'allegato 4, tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'Allegato B.

Articolo 11 Determinazione dell'importo dell'appalto all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto

1. L'importo massimo annuale del contratto d'appalto è determinato all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto, moltiplicando, per il numero dei posti di accoglienza indicati nel medesimo contratto e per 365 giorni, la sommatoria delle singole voci di costo a base d'asta e delle ulteriori voci di costo non suscettibili di ribasso per come indicate dall'Allegato B.
2. L'aggiudicatario prende atto che l'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di spesa annuo e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.
3. All'importo contrattuale si aggiungono gli oneri di sicurezza di natura interferenziale.

Parte II

Esecuzione dell'appalto



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

Articolo 12

Discipline dell'esecuzione del contratto e garanzia definitiva

1. Per quanto attiene all'esecuzione del contratto, il presente Capitolato stabilisce le relative regole anche mediante rinvii, laddove espressamente indicati, alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 perché coerenti con le esigenze di disciplina della fase esecutiva.
2. L'aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare le garanzie definitive previste in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 13

Eventuali modifiche dei contratti

1. La Prefettura di Roma-si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:

A. ferma restando l'applicazione dell'art. 15 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, la variazione delle prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato A per ciascuna tipologia di centro.

B. Oltre a quanto previsto nella precedente lettera A, la Prefettura può concordare con l'aggiudicatario la modifica e l'adeguamento delle prestazioni contrattuali in ragione di sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.

Articolo 14

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 24 mesi.
2. In caso di proroga, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

di cui all'art. 13, tenuto conto del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.

3. La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno dei centri di cui alle lettere B e C dell'articolo 1, in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno 10 giorni, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.
5. Nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di cui al comma 1, l'ente gestore deve garantire, anche in caso di assenza di migranti, un presidio fisso secondo quanto indicato nella Tabella di cui all'Allegato A.
6. Nel caso di temporanea inattività del centro di cui al precedente comma e di ripresa degli arrivi, il gestore è obbligato a ripristinare la normale funzionalità della struttura entro il tempo stabilito dal Responsabile del Centro e comunque non superiore alle 12 ore dalla relativa segnalazione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

7. Ove non venga esercitata la facoltà di sospensione cui al comma 1, si applica la previsione di cui all'art. 24 comma 3.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 16 Subappalto

1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:
 - servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A);
 - servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B), ad esclusione dei servizi di lavanderia e di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), nn. 7 e 8;
 - servizio di consegna dei pasti ai migranti, fermo restando che la preventiva preparazione/fornitura nei centri potrà essere eseguita dal subappaltatore
2. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 .

Articolo 17 Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'aggiudicatario e i suoi subappaltatori si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'aggiudicatario, i suoi subappaltatori, ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7.
3. L'aggiudicatario e i suoi subappaltatori, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

l'aggiudicatario, i suoi subappaltatori ed il rispettivo personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti dei centri.

4. A pena di risoluzione del contratto, l'ente gestore, i suoi subappaltatori ed il personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano al Responsabile del Centro, ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui al comma 1. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica.

Articolo 18

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) dà esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

- effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

Articolo 19

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura svolge controlli periodici.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, può svolgere ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e disporre lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'ente gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'ente gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario e i suoi subappaltatori assicurano la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura di Roma una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nei centri, anche da parte degli eventuali subappaltatori, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21 Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale del mese di riferimento, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria descritti nell'art. 2, richiesti nella misura stabilita dalle Tabelle allegate, è applicata, una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 5 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
4. La Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22 Risoluzione del contratto



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 5, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.17, comma 2, 3 e 4;
 - e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale del mese di riferimento;
 - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura di Roma ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto–si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 23



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

Esecuzione in danno

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura di Roma può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

Articolo 24

Corrispettivi

1. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, il calcolo del corrispettivo è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettere A) e B), sulla base del numero medio di presenze degli ospiti risultanti, per ciascun mese di riferimento, dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle medesime presenze. È fatto salvo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate nel caso di ricoveri ospedalieri in strutture esterne ai centri oggetto dell'appalto. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
 - al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti: **(i)** costi per la fornitura del kit di primo ingresso (kit vestiario e di igiene); **(ii)** costi per la fornitura giornaliera del *pocket money*; **(iii)** costi per la fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie; **(iv)** costi per il carburante e l'eventuale noleggio di mezzi al fine di assicurare i servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 7), maggiorati del 10% per la gestione amministrativa del servizio **(v)** costi per l'erogazione del servizio di cui all'art. 2 lettera C), maggiorati del 10% per la gestione amministrativa del servizio **(vi)** costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 8 comma 6.
2. Qualora non si registrino presenze di migranti, al gestore dovrà essere riconosciuto il rimborso del costo del personale da utilizzarsi, quale presidio fisso ed indispensabile, nella misura indicata nella tabella in Allegato A.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

3. Nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto a norma dell'art. 15, comma 1, spetta, all'Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi al personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50 % dell'importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di eventi direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all'Ente gestore.

Articolo 25

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in 12 rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.
2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L'appaltatore trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno-Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) l'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

- il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione, unitamente alla documentazione attestante la medesima erogazione;
 - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi, degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato unitamente alla documentazione attestante la medesima erogazione;
- b) il rendiconto dei pasti ordinati e consegnati.
- c) copia del registro delle prestazioni effettuate con riferimento al servizio di pulizia ed igiene ambientale.
- d) gli aggiudicatari trasmettono inoltre:
- il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - le attestazioni delle presenze di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
5. Al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:
- entro il termine massimo di 30 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaurientemente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall'appaltatore. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;

- in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 30 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;
 - Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;
 - l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del conclusivo certificato di verifica di conformità. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.
7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

8. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.
9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
10. L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.
11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Prefettura mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Prefettura prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Prefettura e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 28

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

4. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'ente gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L'ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'ente gestore fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1, la Prefettura, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l'aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura, redatto secondo lo schema allegato (All. D) che definisce l'oggetto, la durata, la natura e



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico del DLCI.

Articolo 30
Patto di integrità

Il Patto di integrità di cui all'articolo 30, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Articolo 31
Richiami normativi

La legge n. 14/2024 al proprio art. 3, comma 7 dispone:

«Per l'attuazione del Protocollo [il riferimento è al Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria], le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:

<i>Specifiche tecniche integrative del capitolato di appalto relative all'erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni presso il centro di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. sito in Shenjin</i>	<i>Allegato 1</i>
<i>Specifiche tecniche integrative del capitolato di appalto relative all'erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni presso il centro di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. sito in Gjader</i>	<i>Allegato 2</i>
<i>specifiche tecniche integrative del capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni presso il centro di cui all'articolo 14 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. sito in Gjader</i>	<i>Allegato 3</i>
<i>Specifiche relative al servizio di assistenza sanitaria presso i centri di cui agli articoli 10 ter e 14 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. siti in Gjader e Shenjin</i>	<i>Allegato 4</i>
<i>Struttura dell'offerta tecnica</i>	<i>Allegato 5</i>
<i>Tabella dotazione personale CPR e HOTSPOT</i>	<i>Allegato A</i>
<i>Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza</i>	<i>Allegato B</i>
<i>Tabella qualifiche operatore sociale</i>	<i>Allegato C</i>
<i>Tabella Frequenze pulizia</i>	<i>Tabella Frequenze pulizia</i>